

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 244

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MARINO, MUZIO e PAGLIARULO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2001

—————

Adeguamento dei criteri per l’elevazione della
maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Una disposizione della legge finanziaria 2001, legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede la elevazione della maggiorazione sociale che viene corrisposta ai titolari di trattamenti pensionistici al minimo. Attualmente i pensionati al minimo sono 4.510.976 (in questa cifra non sono inclusi i percettori di pensioni ed assegni sociali - 675.000 soggetti - in quanto trattasi di trattamenti di natura assistenziale e non previdenziale). Di questi pensionati al minimo 1.016.000 risultano i fruitori dell'aumento della maggiorazione sociale prevista

I restanti 3.494.976 non godranno dell'aumento della maggiorazione sociale perché oltre alla pensione al minimo hanno altri redditi che li portano a superare il tetto previsto per legge per beneficiare della maggiorazione sociale (comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544).

Tra questi redditi viene compreso, tra gli altri (case, terreni, altre pensioni, redditi di natura finanziaria, o altro), il reddito derivante dalla casa di abitazione, per cui basta

avere un reddito derivante da abitazione principale superiore a lire 1.049.000 all'anno, per perdere il diritto alla maggiorazione sociale.

Il presente disegno di legge, che riguarda all'incirca 500.000 pensionati, si propone di escludere il reddito derivante dall'abitazione principale da quelli che impediscono di beneficiare della maggiorazione sociale, in questo modo verrebbero ricompresi tutti coloro che percepiscono la pensione al minimo (lire 8.640.000 all'anno) e sono proprietari della sola casa di abitazione.

L'esclusione dai criteri per concedere la maggiorazione sociale del reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si rende tanto più necessario oggi, non solo come norma di equità generale trattandosi di lavoratori ultrasessantacinquenni, ma anche per il fatto che la prima casa è ormai completamente detassata. L'onere per la copertura della norma proposta si stima in circa 850 miliardi di lire.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 29 dicembre 1988, n. 544, all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: «dei redditi di qualsiasi natura» sono inserite le seguenti: «con esclusione del reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale».

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 850 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

